

**CRITERI E NORME GENERALI
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

L.R. 1-2006

**COMUNE
AYAS**

BESENVAL SERGIO
CONSULENTE TECNICO DEL COMMERCIO
LOC. GRANDE CHARRIERE, 64 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE
TEL 0165261402 – 0165261404 FAX 01652787220
E-mail: sergio.besenal@tin.it

ARTICOLO 1 PRINCIPI GENERALI

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività libere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41¹ della Costituzione Italiana e sono esercitate in un regime di libera concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità e corretto funzionamento del mercato, con l'obiettivo di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.

I presenti criteri si pongono come obiettivi prioritari:

- a) salvaguardare e riqualificare la rete dei pubblici esercizi nei centri storici, e nelle aree di interesse storico architettonico ed ambientale;
- b) garantire la celerità e la trasparenza amministrativa relativamente alle richieste di autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- c) favorire la localizzazione dei nuovi insediamenti dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tenendo conto dei fattori di mobilità, di inquinamento, di spazi di uso pubblico e di integrazione con altre attività economiche presenti sul territorio comunale;
- d) garantire il migliore equilibrio tra domanda e offerta.

ARTICOLO 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente disciplina trae origine:

- dalla Legge Regione Valle d'Aosta 3 gennaio 2006, n. 1 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13";
- dalla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2008, n. 122 "Approvazione delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1";
- dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2008, n. 1009 "Direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13";
- dal Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", così come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248.

Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

- Regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 “Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1”
- Regolamento (CE) n. 852/2004 “Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”.

ARTICOLO 3 AMBITO TERRITORIALE

Ai sensi dell’articolo 4, punto 4.4² della deliberazione della Giunta Regionale 122/2008 così come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1009/2008, il territorio comunale non è suddiviso in zone.

ARTICOLO 4 AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ

La domanda, su apposito modulo e in competente marca da bollo, resa ai sensi dell’articolo 47³ del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

1. l’indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all’operazione che interessa;
2. la specificazione dell’operazione che s’intende effettuare;
3. le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all’operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata o inviata con tutte le firme in originale da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, da altri amministratori o da soci di cui al d.P.R. 252/98⁴ - articolo 2⁵ ed eventualmente dal delegato.

Prima di iniziare l’attività l’imprenditore deve presentare la comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 3⁶ della legge regionale 1/2006.

I requisiti soggettivi richiesti (moralì e professionali) devono essere posseduti al momento della richiesta dell’autorizzazione.

Il procedimento, fatto salvo il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti, si concluderà entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa degli elementi.

Nel caso di preventivi lavori edili di adeguamento dei locali, la domanda di autorizzazione alla somministrazione può essere presentata contestualmente alla comunicazione di fine lavori e l’autorizzazione, se conforme alle norme specifiche, sarà rilasciata contestualmente al rilascio del certificato di agibilità di locali nei tempi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 5 ESTENSIONE DI ATTIVITÀ

L'estensione di attività è soggetta a comunicazione preventiva da presentare prima dell'evento.

La comunicazione, su apposito modulo e in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 46⁷ del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

1. l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
2. la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
3. le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

La comunicazione deve essere presentata o inviata con tutte le firme in originale da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, da altri amministratori o da soci di cui d.P.R. 252/98⁴ all'articolo 2⁵ ed eventualmente dal delegato.

La comunicazione ha valore anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3⁶ della legge regionale 1/2006.

Il procedimento, fatto salvo il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti, si concluderà entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, purché formalmente regolare e completa degli elementi.

Nel caso di preventivi lavori edili di adeguamento dei locali, la comunicazione può essere presentata contestualmente alla comunicazione di fine lavori se conforme alle norme specifiche e l'ampliamento, potrà essere sar  effettuato solo al momento del rilascio del certificato di agibilit  di locali.

ARTICOLO 6 TRASFERIMENTO DI SEDE

Il trasferimento di sede di un pubblico esercizio   soggetto a comunicazione preventiva da presentare prima dell'evento.

La comunicazione, su apposito modulo e in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 46⁷ del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

1. l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
2. la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
3. le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

La comunicazione ha valore anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3⁶ della legge regionale 1/2006.

Il procedimento, fatto salvo il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti, si concluderà entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, purché formalmente regolare e completa degli elementi.

Nel caso di preventivi lavori edili di adeguamento dei locali, la comunicazione può essere presentata contestualmente alla comunicazione di fine lavori e se conforme alle norme specifiche, il trasferimento potrà essere effettuato al rilascio del certificato di agibilità di locali.

ARTICOLO 7 SUBINGRESSO

Il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a comunicazione prima di iniziare l'attività.

La comunicazione, su apposito modulo e in carta libera, resa ai sensi dell'articolo 46⁷ del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 deve essere compilata in maniera completa e chiara con:

1. l'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio e nelle sezioni corrispondenti all'operazione che interessa;
2. la specificazione dell'operazione che s'intende effettuare;
3. le dichiarazioni presenti e contenute nella modulistica in relazione all'operazione che interessa - da rendersi barrando obbligatoriamente tutte le caselle relative ed integrandole con i dati eventualmente richiesti nonché sottoscrivendole.

La comunicazione ha valore anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 3⁶ della legge regionale 1/2006.

Il procedimento, fatto salvo il periodo di sospensione per eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti, si concluderà entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, purché formalmente regolare e completa degli elementi.

Il subentrante può continuare ad esercitare l'attività autorizzata al dante causa sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività.

Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5⁸ della legge regionale 01/2006, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 6⁹ della legge regionale 01/2006 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve essere dimostrata entro un anno dal subingresso, salvo proroga per casi comprovati di forza maggiore.

Ad ogni cambio di titolarità o gestione deve corrispondere una comunicazione dell'interessato alla reintestazione osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti di attività susseguite.

Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l'obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e tempi prescritti.

Il subingresso in proprietà o in gestione non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

ARTICOLO 8 NOMINA DEL DELEGATO

Il delegato potrà essere nominato esclusivamente in caso di gestione da parte di una società; nel caso di ditta individuale i requisiti professionali devono essere posseduti dallo stesso imprenditore.

La nomina del delegato deve avvenire con atto scritto con relativa accettazione dell'incarico. Il delegato nominato dovrà produrre apposita autocertificazione ai sensi dell'articolo 46⁷ del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 comprovante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5⁸ e 6⁹ della legge regionale 01/2006.

L'eventuale sostituzione del delegato deve essere comunicata dal legale rappresentante contestualmente alla nomina del nuovo delegato con le modalità di cui al precedente comma.

L'eventuale rinuncia da parte del delegato senza la sua sostituzione immediata comporta la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 lettera b)¹⁰ della legge regionale 1/2006.

ARTICOLO 9 RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal regolamento regionale n. 2/2007 in materia igienico-sanitaria e con l'osservanza dei requisiti previsti dal P.R.G.C. non sono previste limitazioni per la riduzione della superficie di somministrazione.

ARTICOLO 10 PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DI LIMITAZIONE ATTIVITÀ

Ai sensi dell'articolo 7¹¹ della deliberazione della Giunta Regionale n. 122/2008 ai fini di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche il Sindaco ha la facoltà di vietare la somministrazione di bevande alcoliche in base a comprovate esigenze di interesse pubblico e potrà altresì stabilire limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche in relazione alle diverse tipologie degli esercizi di somministrazione, alle attività accessorie, sportive, di intrattenimento e di svago ad essi connesse e presenti sul territorio comunale.

Tale divieto può essere adottato:

- a) in via generale, per tutti i pubblici esercizi di una certa area o zona del Comune;
- b) come prescrizione temporanea o permanente per determinate tipologie di esercizi pubblici;
- c) per prevenire o per limitare le conseguenze dannose collegate alla somministrazione di bevande alcoliche in particolari situazioni ed occasioni di tempo e di luogo o in determinate fasce orarie.

ARTICOLO 11 ATTIVITÀ STAGIONALI

E' consentito il rilascio di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale la quale potrà consentire lo svolgimento

dell'attività per uno o più periodi, da uno a sette mesi complessivi nel corso dell'anno in capo al medesimo soggetto.

I limiti e le caratteristiche di cui sopra saranno riportati sull'autorizzazione e la mancata osservanza degli stessi sarà causa di decadenza dell'autorizzazione stessa.

ARTICOLO 12 NORME FINALI

Con l'entrata in vigore del presente atto, s'intendono abrogati i precedenti documenti programmatori dell'Amministrazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

ARTICOLO 13 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla Legge Regionale 01/2006 e alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 122/2008 e n. 1009/2008.

RIFERIMENTI NORMATIVI

¹ L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

² 4.4 La programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande assume come parametri di riferimento quelli indicati dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale (popolazione residente e fluttuante, flussi turistici, abitudini al consumo extra domestico, caratteristiche e vocazioni del territorio), stabilisce i parametri numerici delle nuove autorizzazioni rilasciabili dal Comune e può prevedere la suddivisione in zone del territorio comunale.

³ 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

⁴ Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (G.U. 30 giugno 1998, n. 176)

⁵ Articolo 2 - Validità e ambiti soggettivi della documentazione antimafia

1. La documentazione prevista dal presente regolamento è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui all'articolo 3, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in avanti indicati come "amministrazioni", che acquisiscono la documentazione prevista dal presente regolamento, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione.

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

⁶ Il titolare dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare a svolgere l'attività, ha l'obbligo di comunicare al Comune competente per territorio tutte le specifiche attività che intende esercitare nel proprio esercizio, pena l'applicazione della sanzione prevista all'articolo 17, comma 2.

⁷ Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- e) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

⁸ Art. 5 - Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al capo II del titolo VI del libro II del codice penale, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti, per reati concernenti le norme di prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, la turbativa di competizioni sportive, nonché per infrazioni alle norme sui giochi;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza o per furto, ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, estorsione;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza.

2. Il divieto di esercitare l'attività di somministrazione nei casi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), permane per cinque anni dopo che la pena detentiva è stata scontata o si è altrimenti estinta. Il divieto non si applica nel caso di sospensione condizionale della pena.

3. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché da tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3⁸, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

4. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal Comune al quale è presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

⁹ Art. 6 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. Oltre a quanto previsto all'articolo 5, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale oppure, in caso di società, associazione o organismo collettivo, in capo al legale rappresentante o al delegato di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in possesso di diploma di scuola alberghiera o di titolo equivalente legalmente riconosciuto attinente all'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare ai sensi dell'articolo 230bis del codice civile, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, al Registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e successive modificazioni, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica e non esserne stato cancellato per la perdita dei requisiti soggettivi.

2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per l'esercizio della medesima tipologia di esercizi indicati all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), già esercitata. Qualora intendano modificare o estendere la tipologia di esercizio, devono dimostrare di aver frequentato il corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del comma 4.

3. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è effettuato dal Comune al quale è presentata la domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.

4. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e di quello di aggiornamento professionale di cui al comma 2, le modalità di svolgimento delle prove finali e ne garantisce l'effettuazione per il tramite di convenzioni con soggetti che abbiano ottenuto l'accreditamento in materia di formazione professionale.

5. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

¹⁰ Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono revocate quando:

a) ...

b) il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6;

¹¹ 7.1 Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) della L.R. n. 1/2006, i Comuni possono vietare la somministrazione di bevande alcoliche in base a comprovate esigenze di interesse pubblico e possono altresì stabilire limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche in relazione alle diverse tipologie degli esercizi di somministrazione, alle attività accessorie, sportive, di intrattenimento e di svago ad essi connesse e presenti sul territorio comunale.

7.2 Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche per comprovate esigenze di interesse pubblico può essere adottato:

a) in via generale, per tutti i pubblici esercizi di una certa area o zona del Comune;

b) come prescrizione temporanea o permanente per determinate tipologie di esercizi pubblici individuabili in base alle denominazioni di cui all'articolo 2 del presente provvedimento;

c) per prevenire o per limitare le conseguenze dannose collegate alla somministrazione di bevande alcoliche in particolari situazioni ed occasioni di tempo e di luogo o in determinate fasce orarie.

